



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1241

Data 30/07/2015

Oggetto: Reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente sig. Cappellini Carmelo.

L'anno duemilaquindici, il giorno Trenta, del mese di luglio, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Calogero Paolo Mascellino, nominato con D.A. del 16 febbraio 2015, n. 10, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Guarnieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

Con il voto consultivo **non favorevole/favorevole** del Direttore Generale dell'Ente

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

mc/s6

VISTA la deliberazione n. 601 del 9/01/2013 con la quale si è proceduto alla trasformazione del rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato del dipendente sig. Cappellini Carmelo, nato a S. Croce Camerina il 21/08/1954 con decorrenza dalla data di prima assunzione del 2/10/2002 e ciò con salienza dell'esito dell'eventuale appello senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'Ordine del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, in esecuzione della sentenza n. 578/12;

VISTO il contratto di lavoro a Tempo Indeterminato stipulato in data 25/01/2013 tra il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa e il dipendente sig. Cappellini Carmelo che alla presente in copia si allega perchè ne faccia parte integrante;

VISTA la nota consortile n. 8097 del 5/09/2014 con la quale è stata comunicata al dipendente sig. Cappellini Carmelo, essendosi concluso il tentativo di conciliazione avanti la Commissione Provinciale presso la D.T.L. di Ragusa, la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dall'8/09/2014 per giustificato motivo oggettivo, e ciò in quanto questo Ente non poteva sostenere il gravoso onere economico discendente dal rapporto di lavoro in questione in mancanza dell'intervento finanziario regionale;

VISTO il ricorso n. 644 del 15/01/2015, con il quale il dipendente di che trattasi propone opposizione avanti il giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, ex art. 1, comma 48 della Legge 92/2012 avverso il licenziamento collettivo così come operato dal Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa;

VISTA la deliberazione consortile 1116 del 21/01/2015 con la quale si è proposto opposizione al superiore ricorso affidando l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio all'Avv. Giuseppe Zangara del foro di Catania;

VISTA la sentenza n. 447 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa in data 09/07/2015 e notificata al legale del Consorzio in data 22/07/2015, con la quale il Giudice, in accoglimento del ricorso del dipendente decide:

- di annullare il licenziamento operato dal Consorzio;
- di ordinare la reintegrazione del ricorrente nel rispettivo posto di lavoro;
- di condannare il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al pagamento in favore del dipendente Cappellini Carmelo di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, in misura non eccedente le 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
- di condannare il Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione a mente del comma 4° dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori;
- di condannare infine il consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa a rifondere ai ricorrenti Cappellini Carmelo più due le spese processuali, liquidate d'ufficio, in complessivi € 2.700,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali;

VISTA la nota del 29/04/2015 con la quale, a seguito della superiore sentenza, il dipendente, Cappellini Carmelo offre formalmente la propria prestazione lavorativa e dichiara la propria disponibilità alla immediata ripresa del servizio;

RITENUTO di dovere dare corso alla sentenza di cui sopra e di procedere alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente Cappellini Carmelo ripristinando il contratto di lavoro del 25/01/2013 in premessa specificato;

CIO' PREMESSO visto e ritenuto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di ottemperare alla sentenza n. 447 in premessa specificata del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, emessa in data 09/07/2015 in favore del dipendente sig. Cappellini Carmelo e notificata al legale del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa in data 22/07/2015;
- di procedere conseguentemente alla reintegrazione nel posto di lavoro del citato dipendente a far data dal 03/08/2015 ripristinando il contratto di lavoro sottoscritto dallo stesso dipendente in data 25/01/2013 e alla presente allegato;
- di procedere al pagamento al citato dipendente dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, operando l'eventuale aliunde perceptum non eccedendo le 12 mensilità della retribuzione globale di fatto;
- di procedere al versamento in favore del citato dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- di rifondere con successivo atto ai ricorrenti Cappellini Carmelo più due le spese processuali liquidate in ordinanza in complessive € 2.700,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali;
- di dare atto che il Consorzio ha dato incarico al proprio legale di proporre appello alla citata sentenza;
- di detrarre dall'ammontare dell'indennità risarcitoria di cui sopra al citato dipendente quanto dallo stesso percepito sia per indennità di disoccupazione e quanto da altra attività richiedendo perciò stesso all'INPS apposita nota informativa.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. *Giuseppe Garriani*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Giuseppe Cosentini*)

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 RAGUSA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. *Calogero Paolo Mascellino*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente ^{delibera} ~~determina~~ è stata pubblicata all'Albo Consorziale

Dal 30/7/2015

Al 31/8/2015

Ragusa, li 5/8/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')

